

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRANZOTTO BASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1958

Proroga e modificazione delle leggi concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici delle frazioni di comune aventi particolare importanza

ONOREVOLI SENATORI. — Il continuo, rapido sviluppo del turismo sulle nostre montagne, con notevole apporto di valuta pregiata alla nostra Nazione, consiglia l'opportunità di dare ai turisti tutti i possibili mezzi per facilitare i loro *sports* e per rendere gradito il loro soggiorno in Italia, in genere, e in particolare sui monti che rappresentano certamente una delle maggiori attrattive del turismo nel nostro Paese.

La presente legge faciliterà, senza dubbio il turismo d'alta montagna. Consentirà, infatti, agli sportivi di avere le ultime notizie sulle previsioni del tempo prima di iniziare le gite. In caso di infortuni, sempre possibili data la natura dello sport, faciliterà il dare subito avviso al personale sanitario perchè vengano apportati soccorsi con la massima sollecitudine.

In caso di mancato ritorno al rifugio di comitive da escursione renderà possibile il darne l'allarme prontamente.

Infine è da rilevare un importantissimo elemento: l'installazione del telefono nei ri-

fugi con dormitorio, renderà sempre più comodo e gradito il soggiorno dei turisti in detti rifugi, ne prolungherà la permanenza con notevole incremento economico per le zone turistiche.

Secondo il disegno di legge, è lasciato alla discrezione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Commissariato del turismo e il Club alpino italiano, di decidere se l'importanza del rifugio sia tale da giustificare la spesa per l'impianto del telefono.

La spesa totale potrà così essere sempre contenuta entro modesti limiti. D'altra parte l'impiego del radiotelefono consentirà di eseguire l'impianto pure in quei luoghi ove la costruzione di una linea aerea, per la natura del terreno, porterebbe ad una spesa troppo elevata.

A seconda dell'importanza del rifugio il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà adottare i vari tipi di radiotelefono e abilitare o meno l'impianto ad essere collegato con la rete interurbana.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, e dalla legge 28 giugno 1956, n. 716, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza e a concorrere nella spesa per gli impianti di collegamento telefonici nei copoluoghi di comuni di nuova istituzione, sono prorogate a tutto l'esercizio 1962-63.

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificato

dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, è aggiunta la seguente lettera:

« f) nei rifugi di montagna riconosciuti di particolare importanza dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Commissariato per il turismo e con il Club alpino italiano ove ragioni tecniche ed economiche lo consigliano, potrà essere impiantato il radiotelefono ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per una quota che verrà stabilita di anno in anno, ma comunque non inferiore a lire 300 milioni, attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1944, n. 189, con le modalità previste dall'articolo stesso.